

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA STRUMENTALI AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLO STOCCAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN BACINI ARTIFICIALI PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NEL COMPRESORIO SCIISTICO DI PILA NEL COMUNE DI GRESSAN" (C.U.P. B76H23000150007 C.I.G. B28B7A7061)

TRA

da una parte:

la Società Pila S.p.A., con sede legale in Gressan (AO), frazione Pila n. 16, codice fiscale e partita iva n. 00035130079, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. nato a, il, codice fiscale a quanto *infra* autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del (nel prosieguo: "il Committente")

E

dall'altra parte:

l'Operatore economico, con sede legale in, codice fiscale e partita iva n., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. nato a, il, codice fiscale a quanto *infra* autorizzato con (nel prosieguo: "l'Appaltatore")
(nel prosieguo, congiuntamente: "le Parti")

PREMESSO

- a) che in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il Committente ha commissionato ed acquisito il progetto di fattibilità relativo all'esecuzione dei "*Lavori di ampliamento dello stoccaggio delle risorse idriche in bacini artificiali per l'innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Pila nel Comune di Gressan*" (nel prosieguo: "i Lavori");
- b) che, muovendo dal suddetto progetto di fattibilità, il Committente ha indetto una procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo: "il Codice") per l'aggiudicazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di architettura ed ingegneria strumentali ai Lavori (nel prosieguo: "i Servizi di Architettura ed Ingegneria");
- c) che i Servizi di Architettura ed Ingegneria, in particolare, hanno ad oggetto:
 - c.1) la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Codice e della Sezione II dell'Allegato I.7 al Codice, comprensivo della relazione geologica e della predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri e delle

autorizzazioni relativi alla modifica della subconcessione di prelievo delle acque ai sensi della L.R. 29 marzo 2010, n. 13;

e a titolo di Servizi di Architettura ed Ingegneria opzionali che il Committente si riserva di assegnare ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie ed all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei Lavori:

- c.2) la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice e della Sezione III dell'Allegato I.7 al Codice medesimo;
- c.3) il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c.4) il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c.5) la direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 al Codice medesimo;
- d) che il bando di gara della procedura telematica aperta è stato pubblicato in conformità agli artt. 84 e 85 del Codice;
- e) che entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte di n. operatori economici;
- f) che l'organo preposto alla valutazione delle offerte, in esito alla stessa, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, quale autore della migliore offerta non anomala;
- g) che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del, il Committente, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell'Appaltatore, ha disposto l'aggiudicazione, immediatamente efficace, in favore dello stesso;
- h) che è decorso il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'art. 18, comma 3, del Codice;
- i) che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva in favore del Committente mediante fideiussione dell'importo di euro commisurato al valore contrattuale del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41, comma 6, del Codice, e suscettibile di integrazione, per i corrispondenti valori contrattuali, in ipotesi di affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria opzionali;

Quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico (nel prosieguo: “il Disciplinare”).

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni esplicitate nel Disciplinare e negli atti in esso richiamati, i Servizi di Architettura ed Ingegneria strumentali ai “*Lavori di ampliamento dello stoccaggio delle risorse idriche in bacini artificiali per l’innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Pila nel Comune di Gressan*”.

2. I Servizi di Architettura ed Ingegneria hanno ad oggetto:

- a) la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Codice e della Sezione II dell’Allegato I.7 al Codice, comprensivo della relazione geologica e della predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni relativi alla modifica della subconcessione di prelievo delle acque ai sensi della L.R. 29 marzo 2010, n. 13;

nonché a titolo di Servizi di Architettura ed Ingegneria opzionali che il Committente si riserva di affidare, in esercizio dell’opzione prevista nel successivo art. 10:

- b) la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 41, comma 8, del Codice e della Sezione III dell’Allegato I.7 al Codice medesimo;
- c) il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) la direzione dei lavori ai sensi dell’art. 114 del Codice e dell’Allegato II.14 al Codice medesimo, comprensiva della direzione operativa geologica.

3. I Servizi di Architettura ed Ingegneria devono essere espletati nel rispetto dei contenuti indicati nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli atti in questi richiamati nonché nelle offerte tecnica e economica formulate dall’Appaltatore in gara, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare, ancorché non allegati materialmente allo stesso.

Articolo 3 – Obbligazioni dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Disciplinare, si obbliga:

a) in generale:

- a.1) ad eseguire i Servizi di Architettura ed Ingegneria a regola d’arte, secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Committente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, urbanistica, tutela igienico-sanitaria e paesaggistico ambientale quali, a mero titolo esemplificativo, gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, il decreto legislativo

(D.Lgs.) 31 marzo 2023, n. 36, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 6 giugno 2001, n. 380 e smi (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), la legge regionale Valle d'Aosta (L.R.) 6 aprile 1998, n. 11 e smi (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la L.R. 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico), il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), la L.R. 26 maggio 2009, n. 12 e smi (Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), il Decreto ministeriale (D.M.) 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), il D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), il D.M. 17 gennaio 2018 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), la L.R. 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta), il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la L.R. 29 marzo 2010, n.13 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale), le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi applicabili ai Lavori ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria;

- a.2) a osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria;
- a.3) a fornire al Committente, su sua richiesta, le informazioni concernenti l'avanzamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria, anche attraverso apposite relazioni scritte, ed a partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi che si rendessero a tal fine necessari per verificare ed illustrare il progetto di fattibilità tecnico-economica e/o il progetto esecutivo agli enti o amministrazioni interessati nonché alle eventuali conferenze convocate per l'acquisizione di accordi, intese, concerti, nulla osta od assensi prescritti ai fini dell'esecuzione dei Lavori;
- a.4) ad affidare l'esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria ai professionisti costituenti il "Gruppo di Lavoro" indicato nell'offerta tecnica di gara;
- a.5) a non assumere incarichi incompatibili con i Servizi di Architettura ed Ingegneria;

- a.6) durante la gara per l'affidamento dell'appalto dei Lavori, a supportare il Committente, su sua richiesta, nell'accertamento dell'ammissibilità di eventuali migliorie offerte in gara e nel procedimento di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta;
 - a.7) ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge (L) 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
 - a.8) a non cedere il rapporto derivante dal Disciplinare e ad osservare la disciplina dettata in materia di subappalto dall'art. 119 del Codice;
- b) relativamente al progetto di fattibilità tecnico-economica;
- b.1) a redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica nel rispetto dei contenuti del progetto richiamato nella lettera a) delle premesse, dell'offerta tecnica di gara e delle prescrizioni dettate dall'art. 41, commi 6 e 7, del Codice e dalla Sezione II dell'Allegato I.7 del Codice medesimo e, contestualmente, a predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni relative alla modifica della subconcessione di prelievo delle acque ai sensi della L.R. 29 marzo 2010 n.13;
 - b.2) ad assumere a riferimento del progetto di fattibilità tecnico-economica un costo dei Lavori non eccedente l'importo di euro 4.650.000, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'iva, e, in caso di sua riscontrata incompatibilità, ad informare tempestivamente il Committente cui spetta la decisione in merito al proseguimento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria;
 - b.3) a sottoporre l'avanzamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, nel corso di incontri periodici convocati dal Committente, all'esame del Responsabile unico del progetto e degli eventuali verificatori, recependone le eventuali indicazioni vincolanti;
 - b.4) a produrre entro il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare ovvero dell'eventuale verbale di consegna in via d'urgenza dei Servizi di Architettura ed Ingegneria, il progetto di fattibilità tecnico-economica – in versione “bozza” – in 3 (tre) copie su carta, oltre ad una copia su supporto informatico (file dwg autocad), ai fini della verifica della sua coerenza e correttezza;
 - b.5) a produrre entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui in b.4), il progetto di fattibilità tecnico-economica – in versione “definitiva” – in 2 (due) copie su carta e in 2 (due) copie su supporto informatico, di cui una in formato compatibile con Autocad per gli elaborati grafici ed in formato compatibile con Microsoft per i testi e l'altra in formato non modificabile; dovranno inoltre

- essere prodotte, su richiesta del Committente, tutte le ulteriori copie cartacee e su supporto informatico necessarie all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
- b.6) a predisporre una presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al punto b.5) del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Committente, in formato Power Point Microsoft ai fini della sua illustrazione agli Enti, Amministrazioni od organismi interessati;
- c) relativamente al progetto esecutivo, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10:
- c.1) a redigere il progetto esecutivo in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato e nel rispetto dei contenuti dell'offerta tecnica di gara e delle prescrizioni dettate dall'art. 41, comma 8, del Codice e dalla Sezione III dell'Allegato I.7 del Codice medesimo;
- c.2) a sottoporre l'avanzamento del progetto esecutivo, nel corso di incontri periodici convocati dal Committente, all'esame del Responsabile unico del progetto e degli eventuali verificatori, recependone le eventuali indicazioni vincolanti;
- c.3) a produrre entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'approvazione, da parte del Committente, del progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo – in versione “bozza” – in 3 (tre) copie su carta, oltre ad una copia su supporto informatico (file dwg autocad), ai fini della verifica della sua coerenza e correttezza;
- c.4) a produrre entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui in c.3), il progetto esecutivo – in versione “definitiva” – in 2 (due) copie su carta e in 2 (due) copie su supporto informatico, di cui una in formato compatibile con Autocad per gli elaborati grafici ed in formato compatibile con Microsoft per i testi e l'altra in formato non modificabile; dovranno inoltre essere prodotte, su richiesta del Committente, tutte le ulteriori copie cartacee e su supporto informatico necessarie all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
- c.5) a predisporre una presentazione del progetto esecutivo di cui al punto c.4) del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Committente, in formato Power Point Microsoft ai fini della sua illustrazione agli Enti, Amministrazioni od organismi interessati;
- c.6) a stipulare e mantenere in vigore – a far data dall'approvazione da parte del Committente del progetto esecutivo e per tutta la durata dei Lavori – idonea polizza assicurativa della responsabilità civile professionale in conformità allo schema tipo n. 2.2 ed alla scheda tecnica n. 2.2 del decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 193, con massimale non inferiore a euro 2.500.000;

- d) relativamente al coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10, a redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed a predisporre un fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, contestualmente alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini indicati in c.3) e c.4);
- e) relativamente alla direzione dei lavori, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10:
- e.1) a effettuare l'attività di direzione, controllo e contabilità dei Lavori nel rispetto dei contenuti dell'offerta tecnica di gara e delle prescrizioni dettate dagli artt. 114 e 115 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice medesimo;
 - e.2) a collaborare con l'eventuale collaudatore in corso d'opera nonché con i collaudatori tecnici delle strutture e degli impianti e con i collaudatori amministrativi dei Lavori, assistendoli durante le visite e sottoscrivendo i relativi verbali;
 - e.3) a redigere, su richiesta del Committente ed entro congruo termine dallo stesso assegnato, i tipi di frazionamento ed i tipi mappale delle aree da acquisire a norma delle vigenti leggi ed a presentarli all'ufficio del Territorio per la loro approvazione; a predisporre e presentare, entro i termini di legge, la dichiarazione per l'iscrizione a catasto dell'opera eseguita;
- f) relativamente al coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10:
- f.1) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - f.2) a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e ad adeguare il medesimo piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - f.3) a organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle relative attività, nonché la loro reciproca informazione;

- f.4) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f.5) a segnalare al Committente o al Responsabile unico del progetto, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, proponendo la sospensione dei Lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto d'appalto;
- f.6) a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Le Parti riconoscono e danno atto che i termini indicati nel precedente comma 1, lettere b.4), b.5), c.3) e c.4) sono da considerarsi essenziali nell'interesse del Committente ai sensi dell'art. 1457 del codice civile.

Articolo 4 – Corrispettivo

1. Giusta l'offerta al ribasso formulata in gara rispetto alla voce "spese ed oneri accessori", il corrispettivo relativo all'espletamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria, ivi considerati anche quelli opzionali, è stabilito in euro, al lordo delle spese ed oneri accessori, ed è così ripartito ai fini della sua liquidazione:

- progetto di fattibilità tecnico-economica: euro
- progetto esecutivo: euro
- coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione: euro
- direzione dei lavori: euro
- coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione: euro
- predisposizione documentazione per la modifica della subconcessione di prelievo delle acque euro

2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 11 del Disciplinare, il corrispettivo indicato nel comma 1 è pattuito a corpo, in misura fissa ed invariabile, ed è indipendente dal costo dei Lavori progettati: di conseguenza, l'Appaltatore non avrà diritto a maggiorazioni o revisioni del corrispettivo qualora il costo dei Lavori stimato nel progetto di fattibilità tecnico-economica e/o nel progetto esecutivo si discosti, in più o in meno, dall'importo indicato nell'art. 3, comma 1, lettera b.2), del Disciplinare.

3. La voce del corrispettivo relativa alle spese ed oneri accessori è comprensiva e remunerativa di tutte le spese di viaggio, di vitto, alloggio, del tempo trascorso fuori ufficio nonché di qualunque altra spesa affrontata per l'espletamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria.

4. Sul corrispettivo indicato nel comma 1 sono altresì dovuti dal Committente l'iva, nella percentuale in vigore alla data di emissione delle parcelle o delle fatture, e gli eventuali contributi integrativi previdenziali.

Articolo 5 – Modalità e termini di pagamento, anticipazione

1. Il pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 4 è effettuato mediante bonifico bancario su presentazione di parcella o di fattura entro 60 (sessanta) giorni data suo ricevimento fine mese, previo accertamento della regolarità contributiva, nel modo seguente:

- a) relativamente al corrispettivo del progetto di fattibilità tecnico-economica ed a quello della documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni relative alla modifica della subconcessione di prelievo delle acque: per il 50% (cinquanta per cento) dei rispettivi importi ad avvenuta consegna del progetto nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.4), del Disciplinare; per il 30% (trenta per cento) ad avvenuta consegna del progetto nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.5), del Disciplinare; per il residuo 20% (venti per cento) a seguito dell'approvazione da parte del Committente del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- b) relativamente al corrispettivo del progetto esecutivo, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10: per il 50% (cinquanta per cento) del rispettivo importo ad avvenuta consegna del progetto nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera c.3), del Disciplinare; per il 30% (trenta per cento) ad avvenuta consegna del progetto nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera c.4), del Disciplinare; per il residuo 20% (venti per cento) a seguito dell'approvazione da parte del Committente del progetto esecutivo;
- c) relativamente al corrispettivo del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10: per il 50% (cinquanta per cento) del rispettivo importo ad avvenuta consegna del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera c.3), del Disciplinare; per il 30% (trenta per cento) ad avvenuta consegna del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera nel termine e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera c.4), del Disciplinare; per il residuo 20% (venti per cento) a seguito dell'approvazione da parte del Committente del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera;
- d) relativamente al corrispettivo della direzione dei lavori, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10: per il 90% (novanta per cento) del rispettivo importo in rapporto

all'avanzamento dei Lavori e per il rimanente 10% (dieci per cento) ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori medesimi;

e) relativamente al corrispettivo del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione, in ipotesi di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10: con le modalità indicate nella precedente lettera d).

2. Le Parti convengono che le somme di cui sopra sono versate dal Committente nel conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 di cui è titolare l'Appaltatore, identificato con il seguente codice IBAN; le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso sono i seguenti:

3. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è riconosciuta all'Appaltatore, dietro sua richiesta, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica, previa costituzione in favore del Committente di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, secondo le modalità specificate nel richiamato art. 125.

Articolo 6 – Penali

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, del Disciplinare, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore dei termini prescritti nell'art. 3, comma 1, lettere b.4), b.5), c.3) e c.4), rispettivamente, per la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera si applica, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dei corrispettivi di riferimento determinati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Disciplinare. La penale in esame è cumulabile e non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

2. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni previste nel Disciplinare relativamente alla direzione dei lavori nonché al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione si applica, per ogni inadempimento che sia stato oggetto di preventiva contestazione scritta da parte del Committente o del Responsabile unico del progetto, una penale pari all'uno per mille dei corrispettivi di riferimento determinati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Disciplinare. Si applica l'ultimo periodo del comma precedente.

3. Il Committente ha il diritto di dedurre l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale dal corrispettivo ad esso spettante o da ogni altra somma il Committente fosse tenuto a versare, a qualunque titolo, all'Appaltatore medesimo ovvero, in alternativa ed a sua discrezione, di escutere la fideiussione richiamata nella lettera i) delle premesse fino all'ammontare dell'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale.

4. In nessun caso l'ammontare della penale può essere superiore al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi di riferimento determinati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Disciplinare.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. Le Parti riconoscono e danno atto che la fideiussione richiamata nella lettera i) delle premesse è prestata a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore dei Servizi di Architettura ed Ingegneria e del risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti, senza alcun pregiudizio per il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti per effetto di tali inadempimenti, anche se di ammontare complessivamente superiore all'importo della fideiussione.

2. La fideiussione cessa di avere effetto:

- a) in caso di omesso esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10: alla data di approvazione da parte del Committente del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- b) in caso di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10: alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'appalto dei Lavori.

3. In caso di esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10, l'Appaltatore si obbliga ad integrare, entro 8 (otto) giorni dalla richiesta del Committente, l'importo della fideiussione al fine di adeguarlo, in conformità all'art. 117 del Codice, all'incremento del valore contrattuale conseguente all'affidamento del progetto esecutivo, del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione nonché della direzione dei lavori.

Articolo 8 – Risoluzione

1. Il Disciplinare si considera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora:

- a) si verifichi il superamento della soglia massima del 10% di comminazione delle penali ai sensi del precedente art. 6, comma 4;
- b) l'Appaltatore violi quanto previsto nel precedente art. 3, comma 1, lettere a.2), a.4), a.5), a.7) e a.8);
- c) l'Appaltatore non rispetti i termini essenziali indicati nel precedente art. 3, comma 1, lettere b.4), b.5), c.3) e c.4);
- d) l'Appaltatore, nel caso in cui la fideiussione richiamata nella lettera i) delle premesse sia annullata, dichiarata nulla, risolta o divenga per qualunque motivo inefficace (in tutto o in parte), non provveda a sostituirla, entro 8 (otto) giorni, con nuova garanzia fideiussoria dello stesso contenuto.

2. Il Disciplinare si considera, inoltre, risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta all'Appaltatore dell'inadempimento di quanto disposto nel precedente art. 3, comma 1, lettere a.1), a.3), a.6), b.1), b.2), b.3), b.6), c.1), c.2), c.5), c.6), e), f) e nel precedente art. 7, comma 3, salvo il solo caso che la predetta violazione non

venga sanata entro il suddetto termine e fermo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del danno.

3. Nel caso di risoluzione del Disciplinare, spetta all'Appaltatore soltanto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, nei limiti dell'utilità conseguita dal Committente, salvo il risarcimento dei danni che quest'ultimo dovesse subire per il completamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore.

Articolo 9 – Recesso

1. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione prevista nel successivo art. 10, il Committente si riserva la facoltà di recedere dal Disciplinare anche se è già stata iniziata l'esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria qualora non sia possibile conseguire le risorse finanziarie, le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta od assensi comunque denominati per dare corso all'esecuzione dell'appalto dei Lavori ovvero qualora reputi non conveniente ed opportuno ultimare l'esecuzione dei Servizi medesimi.

2. In caso di recesso ai sensi del comma 1, spetta all'Appaltatore il compenso per la parte di prestazioni eseguite – sempre che gli elaborati progettuali prodotti e le attività espletate abbiano conseguito l'approvazione del Committente – con esclusione di qualsivoglia maggiorazione del corrispettivo per incarico parziale e senza il diritto dell'Appaltatore a richiedere il mancato guadagno rispetto ai Servizi di Architettura ed Ingegneria non eseguiti, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile.

3. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 1 è manifestato dal Committente mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 10 – Clausola di opzione

1. Costituisce oggetto di opzione concessa in favore del Committente l'affidamento – ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice – del progetto esecutivo, del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione nonché della direzione dei lavori.

2. Il Committente esercita l'opzione di cui al comma 1 – subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie ed all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto dei Lavori – prima o contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, mediante comunicazione scritta trasmessa all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata presso il domicilio digitale eletto dallo stesso.

3. In caso di omesso esercizio dell'opzione prevista nel comma 1:

a) gli effetti del Disciplinare terminano a seguito dell'approvazione da parte del Committente del progetto di fattibilità tecnico-economica;

b) l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, indennizzo o risarcimento in relazione alla mancata esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria costituenti l'oggetto dell'opzione o ad alcuna maggiorazione del corrispettivo relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica.

Articolo 11 – Revisione del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del corrispettivo della direzione dei lavori e/o di quello del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione superiore al 5 per cento delle rispettive voci afferenti le spese generali ed i compensi accessori, si fa luogo alla revisione del corrispettivo nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. L'eventuale variazione di cui al comma 1 è rapportata alle sole voci relative alle spese generali ed ai compensi accessori e, ai fini della sua quantificazione, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice.

3. Non sono soggetti a revisione ai sensi dell'art. 60 del Codice i corrispettivi del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo e del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione in ragione della loro natura di prestazioni ad esecuzione istantanea.

4. Inoltre si fa luogo alla revisione del corrispettivo dei Servizi di Architettura ed Ingegneria – con la stessa metodologia adottata per quantificare l'entità totale stimata degli stessi posta a base di gara ed applicando il ribasso offerto dall'Appaltatore – in ipotesi di varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del Codice.

Articolo 12 – Domicilio digitale

1. Ai fini dell'esecuzione del Disciplinare, le Parti convengono di eleggere domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati:

a) quanto al Committente:

b) quanto all'Appaltatore:

2. Tutte le comunicazioni e gli atti di rilievo ai fini della corretta esecuzione del Disciplinare e dei Servizi di Architettura ed Ingegneria devono essere trasmessi, da una Parte all'altra, agli indirizzi sopra indicati.

3. Eventuali modifiche agli indirizzi indicati nel comma 1 devono essere tempestivamente comunicate dalla Parte interessata all'altra.

Articolo 13 – Codice etico

1. Con la sottoscrizione del Disciplinare, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche nonché quanto contenuto nel codice etico e di comportamento e nel piano anticorruzione adottati dal Committente, consultabili nel portale internet

<https://pila.it/>, astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato D.Lgs. n. 231/2001 ed uniformando lo svolgimento della propria attività alle disposizioni ivi contenute.

2. La violazione ad opera dell'Appaltatore di quanto previsto nel comma 1 configura causa di risoluzione espressa del Disciplinare, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 14 – Controversie

1. Le controversie insorte durante l'esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria possono essere risolte mediante i rimedi, alternativi alla tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 211 e 212 del Codice.

2. Ogni controversia che non si sia potuta risolvere attraverso i rimedi di cui al comma 1 è devoluta alla Giurisdizione ordinaria, essendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15 – Spese del disciplinare

1. Tutte le spese del presente Disciplinare, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore; l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del Disciplinare è determinata e pagata in conformità all'Allegato I.4 del Codice.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese ed imposte per gli atti occorrenti all'esecuzione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria.

3. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i Servizi di Architettura ed Ingegneria sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del Disciplinare in misura fissa.

Gressan,

Committente

Appaltatore